

Organici scuola personale ATA a.s. 2015/2016

Scheda di approfondimento



Indice (cliccabile)

- [Premessa](#)
- [CPIA](#)
- [Terziarizzazione](#)
- [Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo](#)
 - [DSGA](#)
 - [Assistenti Tecnici](#)
 - [Assistenti Amministrativi](#)
 - [Collaboratori Scolastici](#)
- [Organico Convitti ed educandati](#)
- [Il giudizio della FLC CGIL](#)
- [Informazione alle RSU](#)
- [Norme di riferimento](#)

Premessa

La consistenza degli organici per l'a.s. 2015/2016 a livello nazionale è di **203.563** posti, con un decremento di **1.991** posti totali rispetto alla dotazione organica di 205.554 del 2014/2015. Nel dettaglio, tale decremento è dato dalla differenza tra 2.020 posti in meno di AA e CS e 29 posti in più di Dsga (determinati dall'attivazione di complessivi 126 CPIA e, per contro, dagli effetti del ridimensionamento). Restano invariati i posti sul profilo di AT (16.153) e il nr. di accantonamenti per il profilo di CS (11.857).

PROFILO	TOTALE	DECREMENTO
Assistente Amministrativo	46.822	- 1.165
Assistente Tecnico	16.153	0
Collaboratore Scolastico	131.143	- 855
DSGA	8.123	29
Altri profili	1.322	0
Totale	203.563	- 1.991

Le tabelle allegate al Decreto Interministeriale (A, B, C, D, E, F), vedi CM 20965/2015 (<http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-20965-del-15-luglio-2015-trasmissione-schema-decreto-interministeriale-organici-ata-a-s-2015-2016.flc>) - <http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/schema-di-decreto-interministeriale-organici-ata-a-s-2015-2016-luglio-2015.flc>), definiscono la ripartizione per regione e per profilo e tengono conto di possibili variazioni minime, da regione a regione, soprattutto in relazione all'incremento o decremento sugli alunni. La successiva ripartizione per singola provincia (e per ciascun profilo) viene effettuata da ciascuna direzione scolastica regionale, per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche, previa informativa ai sindacati. La circolare ministeriale prevede che, nell'effettuare tale ripartizione, si debba accantonare il 3% dei posti provinciali (o comunque la differenza tra i posti sviluppati dall'applicazione delle tabelle di calcolo e la dotazione assegnata per ciascun profilo) per far fronte alla gestione di specifiche situazioni di complessità, quali la frequenza di alunni disabili, significativa consistenza di laboratori, presenza di numerosi plessi.

L'attuale consistenza di organico per i profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico ha subito un decremento, in conseguenza della modifica sui parametri di calcolo relativi alle progressioni degli alunni nelle Tabelle 1 e 2 del Decreto Interministeriale (riportato nelle Tabelle B e D allegate alla circolare), derivante dall'attuazione delle prescrizioni contenute nella **legge di Stabilità 2015** (art. 1, commi 334, 335, 336 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), in ragione del "generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni". È stata così introdotta una riduzione dei posti di personale ATA, **pari ad un totale di 2.020 unità**, al fine di ottenere un risparmio di spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui.

In particolare, per il **profilo di Assistente Amministrativo**, è stato effettuato un **taglio di 1.165 posti** e per il **profilo di Collaboratore Scolastico di 855 posti**.

In base agli obiettivi prefissati dalla legge di Stabilità 2015, dovrà essere adottato il decreto interministeriale (Miur/Mef) di natura regolamentare di modifica dei parametri di calcolo previsti dal DPR 119/2009.

Il Miur si è impegnato (nell'incontro del 14 luglio 2015 col sottosegretario Faraone), in fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, ad autorizzare motivate deroghe per assegnare alle istituzioni scolastiche il personale in più per garantire il regolare funzionamento dei servizi. Pertanto, in aggiunta ai posti già assegnati quest'anno sul fatto, circa 5.000, dovrebbero essere attribuiti i 2.020 posti tagliati nel diritto, con l'impegno di abrogare nella prossima legge di stabilità i tagli in questione.

La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata, a livello nazionale, in base ai nuovi parametri di calcolo, che hanno modificato la progressione del numero degli alunni che frequenteranno l'anno scolastico 2015/2016.

Al fine di mitigare parzialmente gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti, per il profilo di Collaboratore Scolastico, è stata adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del numero degli alunni con disabilità frequentanti ciascuna istituzione scolastica.

Gli Ambiti Territoriali Provinciali dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo, al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico provinciale non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella A del decreto.

Ora vediamo quali sono le nuove regole per la determinazione delle dotazioni organiche.

CPIA



A decorrere dall'a.s. 2014/2015 sono stati istituiti i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), in applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 263 del 29 ottobre 2012. Nell'anno scolastico 2015/2016 risultano complessivamente 126 CPIA.

Ai CPIA viene assegnato un organico nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome (dunque, un posto di DSGA in pianta stabile sopra i 600 alunni o i 400 nelle zone di montagna e nelle piccole isole), un Dirigente Scolastico e un DSGA in pianta stabile.

Inoltre, viene assegnata un'unità per il profilo di Assistente Amministrativo per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei Collaboratori Scolastici è determinata da un Collaboratore per ciascuna sede dove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti. Quest'anno non è stata prevista una unità aggiuntiva di Collaboratore Scolastico per la sede del CPIA.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale ai sensi della tabella F, il Direttore dell'USR può assegnare ai CPIA del personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico, oppure prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

In caso di necessità una parte della quota del 3% della dotazione provinciale potrà essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA, al fine di garantire la puntuale erogazione del servizio.

Terziarizzazione



In alcune scuole parte dei servizi di pulizia è stata terziarizzata, affidata cioè in appalto alle ditte di pulizia dove è stato stabilizzato il personale ex LSU, con una percentuale del 25% di accantonamento dei posti per gli ausiliari. In alcuni casi anche il servizio inerente l'espletamento di mansioni e funzioni di assistente amministrativo e tecnico è stato affidato a personale CO.CO.CO., con una percentuale di accantonamento del 50% dei posti.

Ai Direttori Regionali è assegnata la competenza della gestione dell'utilizzo nel territorio del personale delle ditte d'appalto che forniscono servizi esternalizzati di pulizia e/o vigilanza e delle istituzioni scolastiche. Gli stessi si dovranno fare garanti del puntuale rispetto delle norme (ottimizzazione, calcolo accantonamenti, ecc..) a tutela dei diritti dei lavoratori e della qualità dei servizi.

L'affidamento dei servizi a personale esterno è caratterizzato dalla formulazione di un piano, finalizzato ad ottimizzare l'impiego del personale che svolge, in tutto o in parte, la funzione di collaboratore scolastico (secondo criteri ispirati alla massima razionalità di impiego) e di assistente amministrativo e tecnico. Spetta al Dirigente Scolastico l'ottimizzazione, che comporta un controllo sull'esattezza degli accantonamenti.

In caso di dimensionamento, il personale esterno all'amministrazione non può essere utilizzato in punti di erogazione del servizio che in precedenza non fruivano di servizi esternalizzati. Esiste, inoltre, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate d'impiego del personale in base ad accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi ausiliari. I posti accantonati di Collaboratore Scolastico, relativi alla terziarizzazione dei servizi, risultano essere sempre 11.857 (tabella E).

Formula (personale ex LSU) per calcolare la riduzione:

n. totale alunni dell'intera scuola; n. totale collaboratori risultanti (attribuiti) dal sistema SIDI; n. totale alunni del settore/plesso/indirizzo di scuola interessato dalla esternalizzazione.

$$X = \frac{(\text{tot. coll. scol.}) \times (\text{tot. alunni della parte di scuola})}{(\text{tot. alunni scuola})} = X$$

La riduzione è data dal 25% di X (che si arrotonda all'unità intera).

esempio: se il numero totale di alunni dell'istituto è di 1224; 17 il numero totale dei collaboratori scolastici a sistema; 486 il numero totale degli alunni nella parte interessata alla terziarizzazione, il calcolo sarebbe il seguente:

$$X = \frac{17 \times 486}{1224} = 6,75$$

Calcolo riduzione: $6,75 \times 0,25 = 1,69$ (che si arrotonda a n. 2 unità di personale)

Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo



Organico DSGA



Per l'a.s. 2015/2016 il profilo di DSGA, ha avuto un aumento di 29 posti (totale 8.123, di cui 126 CPIA), derivanti dalla perequazione risultante dalla differenza tra l'incremento scaturente dall'istituzione di nuove sedi dei CPIA e la diminuzione dovuta per effetto del dimensionamento, con conseguente abolizione del posto in organico di diritto nelle scuole sottodimensionate (art. 4, comma 70 L. 183/2011).

Ogni CPIA, quale scuola autonoma, ha diritto a un posto di DSGA in pianta stabile a condizione che superi i 600 alunni (o i 400 nelle zone di montagna e nelle piccole isole). Negli altri casi, invece, il DSGA non viene assegnato in via esclusiva, solo in comune con altra istituzione scolastica, da individuare tra quelle sottodimensionate o normodimensionate. L'individuazione avviene in fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, previa contrattazione regionale. Nelle scuole dove questa disposizione crea esubero in organico di diritto, nel fatto e nel limite del riassorbimento dell'esubero, non si procede all'abbinamento di due scuole e il DSGA soprannumerario, come prevede il CCNI sulle utilizzazioni, può essere utilizzato nella ex scuola sottodimensionata.

In mancanza dell'accordo in sede di Conferenza Unificata anche l'organico di DSGA continuerà ad essere determinato, per l'anno scolastico 2015/2016, con decreto interministeriale (Miur-Mef), previo parere della suddetta Conferenza Unificata.

Le consistenze di organico trovano collocazione nella Tabella F del decreto. Da ciò consegue che i Dsga titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità come soprannumerari, al fine dell'assegnazione di una nuova sede per l'a.s. 2015/2016.

I posti relativi all'abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono uno specifico contingente provinciale del profilo di Dsga, da approvare mediante apposito decreto degli USR. Detto contingente è separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazioni di fatto per gli altri profili professionali.

Nelle province in cui si determinano Dsga in eccedenza rispetto all'organico di diritto 2015/2016, il Dsga soprannumerario rimane utilizzato nella scuola sottodimensionata di titolarità nell'a.s. 2014/2015. Vedere il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2015/2016.

Organico assistenti tecnici (profilo solo della scuola del secondo ciclo d'istruzione)



Per il prossimo anno scolastico vengono sostanzialmente confermati i contingenti regionali del 2013/2014 e del 2014/2015, cioè 16.153 posti.

La pianta organica degli assistenti tecnici non è definita da tabelle nazionali, ma ogni scuola determina la propria con delibera della Giunta Esecutiva, in base alle ore d'insegnamento in laboratorio previste nella scuola. L'adozione della delibera è necessaria quando si propongono variazioni (aumento, diminuzioni, cambi d'area). Nel formularla bisogna tenere presenti diversi elementi: gli ordinamenti, l'insieme delle attività d'insegnamento che si svolgono in laboratorio legate al POF, la complessità delle strumentazione e le regole del CCNL. Quest'ultimo prevede che l'orario settimanale (36 ore) dell'assistente tecnico debba essere suddiviso in assistenza nei laboratori (minimo 24 ore max 30) e in manutenzione (minimo 6 max 12). Pertanto, è necessaria un'attenta valutazione sull'insieme delle esigenze presenti nella scuola (numero dei laboratori, elevata complessità della manutenzione, presenza Ufficio Tecnico, progetti inseriti nel POF, numerosità delle classi, etc).

Rispetto alle modalità di calcolo dei posti, la circolare richiama al rispetto della norma contrattuale che prevede che si attivi un posto di assistente tecnico in presenza di almeno 24 ore di laboratorio in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. Questo, però, incontra il limite del contingente dell'organico regionale assegnato.

Per l'istituzione del posto la circolare evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, nei casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico (ITP) e l'assistente tecnico. In questo caso, sempreché non si creino situazioni

di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto o, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica.

Il comma 81 dell'art. 4 Legge 183/2011 prevede che, se sono presenti ITP in esubero, deve essere accantonato un pari numero di posti per ciascuna area di assistente tecnico, laddove ci sono insegnanti tecnico pratici in esubero. In tal caso l'Ambito Territoriale Provinciale all'atto della pubblicazione della mobilità dovrà verificare il numero di ITP in esubero nella provincia ed accantonare, per ciascuna area del profilo di Assistente Tecnico, un pari numero di posti vacanti. Si tratta di un ulteriore taglio di posti nel profilo di assistente tecnico.

A questo indirizzo (www.flcgil.it/@3903783) un esempio di delibera di Giunta Esecutiva.

Organico assistenti amministrativi



Per quanto riguarda l'organico del profilo degli assistenti amministrativi viene attuata una riduzione, ottenuta attraverso la revisione delle Tabelle n. 1 e 2, pari a 1.165 unità.

La modalità di calcolo è in base alle nuove tabelle ministeriali, con le progressioni numeriche previste per il conteggio dei posti spettanti di assistente amministrativo in base al numero degli alunni nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	1
	400	2
	500	2
	600	3
	700	3
	800	4
	900	4
	1000	5
	1100	5
	1200	6
	1300	6
	1400	6
	1500	6
	1600	7
	1700	7
	1800	8
	1900	8

Note (come modificate):

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.
- i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	3
	400	3
	500	4
	600	4
	700	4
	800	5
	900	6
	1000	6
	1100	6
	1200	7
	1300	7
	1400	8
	1500	9
	1600	9
	1700	10
	1800	10
	1900	10

Note (come modificate):

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Caso in cui in un'unica scuola confluiscono due tipi di istituto

In questa ipotesi la dotazione organica della scuola unificata viene determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio:

nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico degli assistenti amministrativi dell'istituto A è formato da 7 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 8 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e).

La nuova dotazione organica degli assistenti amministrativi è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 7 assistenti amministrativi

Istituto B di 452 alunni = 8 assistenti amministrativi

1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel **manuale di Sidi**)

$$AA = 7 \times \frac{551}{1003} + 8 \times \frac{452}{1003} = 7,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

Si avranno così in totale 7 unità di assistenti amministrativi.

Organico collaboratori scolastici



L'organico dei Collaboratori Scolastici, a seguito della revisione delle Tabelle 1 e 2, ha avuto una riduzione di 855 unità.

Agli attuali fattori che contribuiscono alla definizione dell'organico (numero alunni e numero delle sedi) è stato aggiunto anche il numero degli alunni con disabilità. L'introduzione di questo nuovo fattore porta un incremento di posti, con conseguente parziale compensazione del taglio proposto.

L'attribuzione dei posti in base al numero degli alunni con disabilità viene esplicitata nelle note i), riportate in calce, alle Tabelle 1 e 2:

- per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati;
- per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Per riepilogare, dunque, da una parte abbiamo un taglio di posti dato dalla revisione delle Tabelle 1 e 2, dall'altra, un incremento di posti derivante dall'introduzione della nota i), fattore dato dal nr. degli alunni con disabilità, con conseguente parziale riproporzionamento del taglio.

Si riportano le nuove tabelle ministeriali con le progressioni numeriche previste per il calcolo dei posti spettanti di collaboratore scolastico nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	Superiore a 1200	12

Note (come modificate):

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.

i) per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	5
	400	6
	500	7
	600	8
	700	9
	800	10
	900	11
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19
	2000	20
	2100	20
	2200	21

Note (come modificate):

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Stesso caso di un'unica scuola in cui confluiscono due tipi di istituto.

La dotazione organica della scuola unificata viene sempre determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio:

nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico dei collaboratori scolastici dell'istituto A è formato da 12 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 13 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e). L'IIS in questione ha due sedi (una per ciascuna tipologia d'istituto).

La nuova dotazione organica dei collaboratori scolastici è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 12 collaboratori scolastici

Istituto B di 452 alunni = 13 collaboratori scolastici

1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel **manuale di Sidi**)

$$CS = 12 \times \frac{551}{1003} + 13 \times \frac{452}{1003} = 12,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

A questo va aggiunta l'unità prevista per più sedi (nota d), che in questo caso è pari a 1 unità. Si avranno così in totale 12+1 unità di collaboratori scolastici.

Organico dei diversi profili ATA nei convitti nazionali ed educandati femminili dello stato scuole ed istituti annessi alle istituzioni educative



Tabella 3A per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori

	Numero convittori	Assistenti amministrativi		Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
		(a)	(b)				
Fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuola speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella 3B per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli semiconvittori

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
--	------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------	--------	------------

fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.

Il commento della FLC CGIL



La FLC CGIL contesta fortemente la gravità dei nuovi tagli imposti dal Governo (oltre alle misure di blocco/contenimento delle supplenze), che penalizzano ancora una volta i lavoratori ATA (senza una stabilizzazione come per i docenti) e pregiudicano ulteriormente la funzionalità del servizio.

Queste norme introdotte dalla legge di Stabilità devono essere abrogate poiché non garantiscono affatto la “stabilità” della scuola, soprattutto in mancanza della previsione di un organico funzionale anche per il personale ATA.

Già da tempo la scuola è carente di un organico sufficiente ai propri bisogni basilari di funzionalità, che sono:

- mantenere aperti i plessi,
- conservare e ampliare il tempo scuola,
- assicurare la vigilanza ai piani,
- garantire la sicurezza e l'assistenza alla disabilità,
- eseguire gli innumerevoli e crescenti adempimenti amministrativo-burocratici,
- sostenere la gestione dei laboratori e favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale (previsto nella legge di riforma sulla Scuola),
- attuare l'apertura pomeridiana delle scuole (idem),
- supportare il potenziamento dell'offerta formativa (idem),
- promuovere, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici (idem),
- salvaguardare i servizi all'utenza.

Il potenziamento dell'offerta formativa e l'ampliamento del tempo scuola previsti dalla riforma sulla Buona Scuola hanno bisogno anche del personale ATA per il funzionamento organizzativo ai fini delle esigenze didattiche, dal momento che questo personale è direttamente partecipe alla realizzazione del progetto educativo.

Al contrario il personale ATA viene ancora una volta ridotto, mentre i carichi di lavoro vengono continuamente raddoppiati con pesanti ricadute all'integrità dell'azione amministrativa, alla qualità del servizio, alla salvaguardia delle normative contrattuali, nonché alla sicurezza degli alunni.

Tutto questo è per la FLC CGIL inaccettabile, dal momento che le vantate ragioni della “digitalizzazione” sono strumentali, poiché l'informatizzazione non esiste, non essendoci ancora un reale interscambio tra i sistemi informativi ministeriali e ci vorrà del tempo prima che questo venga implementato e vada a regime, mentre i tagli del personale saranno effettivi dal 1° settembre prossimo.

E' positivo l'impegno assunto dall'Amministrazione, a seguito dei nostri interventi, di restituire sull'organico di fatto, oltre ai consueti circa 5.000 posti, i 2.020 posti tagliati, ma questa misura non è per noi risolutiva e fa emergere la contraddittorietà di tutto il sistema, che ripristina dei posti dopo averli tagliati, altrimenti le scuole non potrebbero funzionare!

Cosa chiediamo prioritariamente:

- il mantenimento dei posti tagliati e la stabilizzazione degli attuali circa 5.000 posti in organico di fatto, che ogni anno il Miur è costretto a dare per l'insostenibilità dei tagli stessi. Ora abbiamo ottenuto l'impegno del Sottosegretario Faraone al ritiro del taglio e vigileremo affinché venga mantenuto questo impegno politico nella prossima legge di Stabilità;
- l'istituzione di un organico funzionale nelle scuole anche per il personale ATA, che servirebbe a eliminare le difficoltà organizzative e a dare un maggiore supporto all'attività didattica;
- lo spostamento delle pratiche seriali dalle scuole presso altri centri ministeriali, poiché queste funzioni improprie non hanno una diretta connessione con l'attuazione del piano

dell'offerta formativa. La costituzione delle reti per lo svolgimento di queste pratiche significa solo dover far lavorare ancora gratuitamente il personale ATA;

- l'estensione della figura di Assistente Tecnico nelle scuole del primo ciclo per garantire il funzionamento dei circa 20.000 laboratori di queste scuole, costrette a ricorrere a ditte esterne o a collaborazioni plurime con costi aggiuntivi che gravano sul funzionamento. Riteniamo anche fondamentale definire delle tabelle nazionali per l'organico degli Assistenti Tecnici, al pari degli altri profili. Siamo contrari all'accantonamento dei posti a beneficio di altri profili (ITP soprannumerari), poiché di fatto si continuano a tagliare posti sul profilo dei tecnici, già pesantemente ridotto;
- l'applicazione puntuale e coerente delle tabelle in base al DPR 119/2009, correggendo tutte le incongruenze del sistema (ad esempio scuole in cui sono confluite tipologie di istituti diverse) che non consentono di attribuire alle scuole l'organico effettivamente loro spettante, anche per effetto dell'attribuzione del 3%, che non è gestito a livello nazionale;
- il superamento delle esternalizzazioni - gli 11.857 posti di Collaboratore Scolastico accantonati nel 2009 - con un processo graduale di internalizzazione che salvaguardi chi già lavora. Siamo per lo scongelamento di quei posti poiché l'esperienza delle ditte di pulizia si è dimostrata fallimentare, arricchendo le imprese e sfruttando i lavoratori.
- deve essere definito un organico per i Dsga, in base alla media regionale degli alunni, che consenta di avere una figura di direzione in pianta stabile in tutte le scuole;
- per i CPIA, laddove è prevista la stipula di accordi con collaborazioni plurime, non siamo d'accordo a esternalizzare questo servizio, come riteniamo che sia necessario integrare il numero dei Collaboratori Scolastici, dal momento che la vigilanza nei tempi di apertura a volte è per l'intera giornata. Le stesse ragioni valgono per l'Assistente Amministrativo poiché, laddove non coincide l'ubicazione della sede del Centro con quella del CTP, il personale sarà costretto a spostarsi.

La situazione attuale c'impone di avviare fin da subito un lavoro fondamentale con le RSU, poiché è loro prerogativa l'informativa sindacale sugli organici, documentando in ogni scuola le reali e precise esigenze laddove la scarsità del personale mette a rischio i livelli essenziali delle prestazioni: sicurezza, accoglienza, assistenza agli alunni con disabilità, funzionalità delle segreterie e rispetto del CCNL.

La FLC CGIL metterà in atto tutte le iniziative legali e sindacali per garantire agli ATA, (ingiustamente) individuati quali soprannumerari il rientro come utilizzati nella loro sede di servizio.

Informazione alle RSU

Una volta che la scuola ha predisposto la richiesta di organico deve fornire preventivamente l'informativa alle RSU con la documentazione sulla loro consistenza. La determinazione degli organici di scuola sono oggetto di relazioni sindacali e la RSU ha diritto:

- a ricevere adeguata informazione preventiva, attraverso appositi incontri;
- alla consegna di tutta la relativa documentazione.

Solo così la RSU può verificare e controllare l'applicazione corretta delle norme contrattuali e rappresentare al D.S. tutte le esigenze di organico (sia di diritto, sia di fatto) e tutte le richieste dell'utenza e del personale.

Norme di riferimento

- Schema di Decreto Interministeriale concernente la “definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici ATA per l’a.s. 2014/2015” (1);
- C.M. n. 6278 del 20 giugno 2014 di trasmissione dello scheda di D.I. (*Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a.s. 2014/2015*);
- Decreto legge del 15 giugno 2013 - sviluppo semplificazione e giustizia civile (*misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile*);
- DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 - *istituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)*;
- Legge 183/2011 (*Dimensionamento rete scolastica*);
- Art. 19 c. 7 della legge n. 111 del 15/7/2011 (*Legge Finanziaria*) (2);
- DPR n. 119/2008 attuativo dell’art. 64 delle legge n. 133/2008 (*Piano triennale di tagli alla scuola per il personale ATA*) (3);
- Regolamento approvato col DPR 22 luglio 2008 (*competenza USR nella gestione del servizio di esternalizzazione*);
- L. 266/2005 Legge Finanziaria (art. 1 comma 245, *prosecuzione attività di pulizia svolte da personale ex LSU dipendente dai Consorzi nazionali*);
- Direttiva n. 92 del 23 dicembre 2005 (*ambiti operativi, modalità, termini, ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali coinvolti - Istituzioni scolastiche, USR e Amministrazione centrale - per l’effettuazione di gare dirette alla fornitura del servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU stabilizzato*);
- D.M. n. 65/2001 (*emanato ai sensi della L. 388/2000 dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, su individuazione delle misure e l’utilizzo di risorse finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell’ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali*);
- D.Lgs. n. 157/1995 e successive integrazioni e modifiche (*Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*);
- Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 334, 335, 336 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014);
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (*GU Serie Generale n. 162 del 15/7/2015*)

(1) *Contiene le tabelle di ripartizione dei posti per profilo alle singole regioni*

(2) *[dalla legge] “A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato”.*

(3) *Contiene le tabelle per il calcolo dei posti spettanti per profilo e per ciascuna tipologia di scuola*